



Ministero dell'Istruzione

*Giuseppe Palmieri*

*Liceo Classico e Musicale*



Liceo Classico e Musicale  
Giuseppe Palmieri

## **REGOLAMENTO RECANTE L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E I SERVIZI ESSENZIALI**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA** la Legge 146 del 12 Giugno 1990 e ss.mm.ii, in materia di servizi pubblici essenziali;
- VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020;
- VISTO** il Protocollo di intesa, sottoscritto in data 02.02.2021, tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative, previsto art. 3, comma 2, del suddetto Accordo.

### **EMANA**

**il seguente regolamento:**

### **ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento tende all'applicazione del predetto Accordo del 2 dicembre 2020, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 pubblicata in G.U. n. 8 del 12/01/2021, nell'ambito del Liceo classico e musicale "G. Palmieri" di LECCE, in riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto il 03/02/2021 tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative.

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

L'Accordo del 2 dicembre 2020 firmato tra ARAN e OO.SS. rappresentative nazionali viene applicato a tutto il personale scolastico dell'istituto, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola, sono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali e di idoneità, l'igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le figure professionali tenute a garantire il contingente dei servizi pubblici essenziali e le regole generali per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.

In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l'istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione.

L'Intesa del 2 dicembre 2020 disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all'istruzione e all'attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018 vengono individuati "i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990" che tengono conto di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento, predisposto in ottemperanza delle norme richiamate in premessa, viene pubblicato sul sito web e nell'albo sindacale di istituto ed è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di osservarlo.

## ART. 2 – SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI

Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, nell'ambito dei servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

### A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

- nel caso di svolgimento di scrutini finali, è indispensabile lo slittamento delle suddette attività, non superiore a 5 giorni;
- per le restanti attività, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, n. 2 collaboratori scolastici per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso; n. 2 assistenti amministrativi e un assistente tecnico informatico.

### C) ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA

c1) Adempimenti necessari per assicurare la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:

è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e n.1 assistente amministrativo

### D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

d1) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

- è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e n.1 assistente amministrativo.

- .

### **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI**

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018, richiamato nell'art. 1 del presente Regolamento, il Dirigente Scolastico ribadisce il numero dei lavoratori interessati ed individua i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione seguendo l'ordine alfabetico. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori specificato nel precedente art. 2.

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare in forma scritta entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020: *“Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nel contingente tenuto alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nel contingente sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.”*

Il Dirigente Scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente paragrafo, come previsto nell'art. 3 comma 4 dell'Accordo 2 dicembre 2020.

### **ART. 4 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO**

Nel presente Regolamento si intende integralmente richiamato l'art. 10 dell'Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in particolare il comma 5 che qui si disciplina, nel contesto di questa istituzione scolastica:

*“I competenti Dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.”*

Di rilievo i contenuti dell'art. 10 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020 che qui si sintetizzano:

- Gli scioperi non possono superare in un anno scolastico il limite di 40 ore individuali equivalenti a n. 8 giorni (Infanzia e Primaria) ed il limite di 60 ore individuali equivalenti a n. 12 giorni (Secondaria). Il monte ore dell'attività educativa e formativa deve essere non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
- gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; n. 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- non possono essere proclamati scioperi: dall'1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

## **ART. 5 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE**

L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate , e precisamente tramite pubblicazione sul Registro elettronico e Sito internet, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- l'organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero,
- le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo 2 dicembre 2020, unitamente ai dati relativi a:

- rappresentatività a livello nazionale;

- percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica;

- percentuali di adesione registrate, a livello di singola istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione.

## **ART. 5 – PUBBLICAZIONE DATI SCIOPERO**

Il Dirigente Scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

## **ART. 6 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente Regolamentato nel presente testo, si richiamato le norme e le disposizioni di carattere generale richiamate in premessa.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Loredana Di Cuonzo*